



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Michelangelo Petruzziello	Presidente
Dott. Arminio Salvatore Rabuano	Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo	Giudice relatore

Sul ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 145 dell'anno 2024 depositato da:

**IORIO CARMINE** (C.F. RIOCMN60C13B872Q), nato a Casal di Principe (CE) il 13/03/1960 e residente a San Cipriano d'Aversa (CE), alla Via Del Giglio n. 47, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Luigi Duca (C.F. DCULGU78R11F205Y e domiciliato *ex lege* presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli nord;

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Iorio Carmine ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII per accedere alla speciale procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato.

Sul piano dei presupposti processuali, il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII in quanto l'istante risiede nel comune di San Cipriano D'Aversa, che è ricompreso nell'ambito del circondario di questo Tribunale.





Sul piano dei presupposti soggettivi di accesso alla procedura, il ricorrente possiede lo *status* di sovraindebitato.

L'art. 2 co. 1 lett. c) CCII definisce il "*sovraindebitamento*" come "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*".

Il sovraindebitato non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, perché le obbligazioni non sono state assunte nell'esercizio di un'attività professionale o di impresa, ma derivano da scelte di consumo a scopo privato.

Sul piano dei presupposti oggettivi, il debitore versa in stato di crisi. L'OCC ha accertato l'incapacità attuale del debitore di soddisfare le obbligazioni assunte, di natura finanziaria e tributaria, per la condizione di disoccupazione in cui versa a partire dal 2017, salvo beneficiare di un sussidio statale che consente di assolvere alle esigenze basilari (cd. reddito di inclusione, come da ultime integrazioni depositate il 20/6/2024).

Nella sua relazione il gestore della crisi, dott. Angelo Aversano, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore per la ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il debitore ha comunque confermato e ribadito la personale volontà di accedere alla procedura di liquidazione controllata, a prescindere dal contenuto della proposta redatta dall'*advisor* (cfr. deposito del 14/5/2024).

Sussistono dunque tutti i presupposti ex artt. 268 e 269 CCII per disporre l'apertura della procedura richiesta.

### DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **IORIO CARMINE** (C.F. RIOCMN60C13B872Q), nato a Casal di Principe (CE) il 13/03/1960);

### NOMINA





Giudice delegato: dott.ssa Benedetta Magliulo;

Liquidatore: dott. Angelo Aversano.

### **ORDINA**

ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei debitori, dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie;

### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;

### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

### **ORDINA**

altresì, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

### **DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Napoli Nord e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione sul registro delle imprese.

*Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 3 luglio 2024*

Il Giudice relatore

Dott.ssa Benedetta Magliulo

Il Presidente

Dott. Michelangelo PetruzzIELLO

